

Tar Lazio: riconosciuto il ruolo degli Enti paritetici nell'attività formativa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

Il Tar del Lazio ha confermato **la legittimità dei soli enti paritetici a svolgere attività formativa nel settore delle costruzioni**. Il riconoscimento è arrivato con l'ordinanza n. 3471 del 27 settembre scorso, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rigettato l'istanza cautelare formulata dall'Ebinfos Ente Bilaterale Nazionale Formazione per la Sicurezza, contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nei confronti dell'Ance. L'interpellanza chiedeva l'annullamento della **circolare n. 13 del 5 giugno 2012** emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale si chiariva la nozione di organismi paritetici nel settore edile quali soggetti legittimati all'attività formativa. Nel merito, il Ministero, con la circolare oggetto di contestazione, nel confermare che possono considerarsi organismi paritetici solo quelli costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aveva stabilito che lo svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono precluse agli enti che, sebbene bilaterali, non risultino essere di emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. Il Tar con l'ordinanza n. 3471 ha dunque respinto la richiesta di annullamento e riconosciuto i requisiti di legittimità degli Enti paritetici che svolgono attività fondamentali nel settore edile.